

Patto territoriale impresa Rovigo Europa

COMITATO DEI SAGGI

Regolamento

1. Natura del procedimento.

Il Comitato dei Saggi, poiché nella clausola del Patto non sono state determinate le norme che i saggi stessi debbono osservare nel procedimento, decide di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno; in particolare ritiene di applicare le norme di cui all'art. 816 ss. del codice di procedura civile previste per il giudizio arbitrale, in quanto compatibili e così richiamate nel presente regolamento.

2. Sede

Il Comitato determina la sede del giudizio presso gli uffici del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine in Rovigo, Viale della Pace, 5, fermo restando che si potranno prevedere altre sedi qualora ciò sia dovuto a circostanze che lo richiedano.

3. Verifica preliminare

Il Comitato verifica preliminarmente che nella richiesta vi siano contenuti:

- 1) l'indicazione completa del soggetto firmatario del Patto, che chiede l'intervento del Comitato;
- 2) l'elezione di un domicilio per le comunicazioni relative al procedimento;
- 3) il conciso svolgimento dei fatti che hanno portato al sorgere della controversia tra l'istante ed altro soggetto firmatario (o altri soggetti firmatari) del Patto;
- 4) il *petitum* sostanziale, ossia quale misura l'istante richiede sia assunta dal Comitato.
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione.

Il Comitato verifica, infine, che il *petitum* non esorci dai limiti della clausola del Patto

In caso di verifica negativa il Comitato può, con ordinanza irrevocabile, dichiarare inammissibile la richiesta oppure assegnare termine alla parte per eventuali integrazioni e/o rettifiche.

4. Svolgimento del procedimento

Il Comitato, nel rispetto del principio del contraddittorio, assegna alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.

Gli atti di istruzione possono essere delegati dal Comitato ad uno dei suoi componenti.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento il Comitato provvede con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile, tranne che si tratti di inammissibilità della richiesta introduttiva o di sospensione per questione incidentale soggetta a giudizio dell'autorità giudiziaria.

Il Comitato può decidere di unificare più ricorsi qualora lo ritenga opportuno per comunanza delle parti o delle questioni, ma, in questo caso, tra la data in cui è pervenuto il primo ricorso e la data nella quale è pervenuto l'ultimo ricorso, non devono essere trascorsi più di 90 giorni.

5. Eccezione d'incompetenza.

La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della clausola del Patto, non può, per questo motivo, impugnare di nullità il lodo.

6. Provvedimenti cautelari.

Il Comitato non può concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari.

7. Questioni incidentali.

Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto del suo giudizio, il Comitato, qualora ritenga che il giudizio ad esso affidato dipenda dalla definizione di tale questione, sospende il procedimento.

Fuori di tali ipotesi il Comitato decide tutte le questioni insorte nel giudizio.

Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nel successivo articolo 10 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi al Comitato la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni.

8. Connessione.

La competenza del Comitato non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad esso deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice.

9. Assunzione delle testimonianze.

Il Comitato può assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio.

Il Comitato può altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che lo stesso Comitato stabilisce.

10. Termini per la decisione.

Il Comitato deve pronunciare la decisione nel termine di centottanta giorni dalla data nella quale è pervenuto il ricorso.

In caso di più ricorsi che vengano unificati, il termine decorre dalla data nella quale è pervenuto l'ultimo ricorso.

Il termine è sospeso quando è proposta istanza di riconsunzione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione dei componenti del Comitato. In quest'ultima circostanza, tuttavia, qualora dall'avvio del procedimento siano trascorsi più di 90 giorni, il giudizio dovrà concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della nomina al nuovo o ai nuovi componenti.

Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stata pronunciata decisione non definitiva, il Comitato può prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.

11. Rilevanza del decorso del termine.

Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità della decisione se la parte, prima della deliberazione della stessa risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza dei componenti del Comitato, non abbia notificato alle altre parti e al Comitato che intende far valere la loro decadenza.

12. Norme per la deliberazione

Il Comitato decide secondo le norme di diritto.

13. Deliberazione e requisiti della stessa.

La decisione è deliberata a maggioranza di voti dai componenti del Comitato riuniti in conferenza personale ed è quindi redatta per iscritto.

Essa ha efficacia di lodo arbitrale e deve contenere:

1. l'indicazione delle parti;
2. l'indicazione della clausola del Patto e dei quesiti relativi,
3. l'esposizione sommaria dei motivi;
4. il dispositivo;
5. l'indicazione della sede del giudizio e del luogo o del modo in cui è stato deliberato;
6. l'indicazione della misura in cui gli oneri del procedimento debbano gravare sulle parti.
7. la sottoscrizione di tutti i componenti del Comitato con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione; se i componenti del Comitato sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.

Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza dei componenti del Comitato, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.

Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.

14. Deposito del lodo.

Il Comitato redige il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne dà comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione.

La parte che intende fare eseguire il lodo, vi dovrà provvedere ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile.

15. Correzione del lodo.

Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dallo stesso Comitato che lo ha pronunciato, qualora questo sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Il Comitato, sentite le parti, provvede entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui lo stesso è depositato a norma dell'articolo 826 del codice di procedura civile.

16. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme dei vigenti codici civile e di procedura civile.